

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

Sede legale: Piazza Scipioni, 1 37051 Bovolone VR
Sede operativa: Via Foro Boario, 8 37051 Bovolone VR

ASSEMBLEA DI BACINO

Verbale della deliberazione n. 8

in data 22-06-2021

Oggetto: Predisposizioni tariffarie per l'anno 2021 ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di giugno alle ore 09:00, convocata dal Presidente, l'Assemblea del "Consiglio di Bacino Verona Sud" si è riunita in videoconferenza, in osservanza di quanto disposto dall'art. 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'avv. Attilio Gastaldello, Presidente del Consiglio di Bacino, ai sensi dell'art. 14c.4, lettera b) della Convenzione di Costituzione.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Il Presidente
Avv. Attilio Gastaldello

COMUNE		NOMINATIVO
COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	Assente	
COMUNE DI ANGIARI	Assente	
COMUNE DI ARCOLE	Assente	
COMUNE DI BELFIORE	Presente	ALBERTINI
COMUNE DI BEVILACQUA	Presente	FALAMISCHIA
COMUNE DI BONAVIGO	Presente	GOBBI
COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA	Presente	OCCHIALI
COMUNE DI BOVOLONE	Presente	BISSOLI
COMUNE DI CASALEONE	Presente	GOBBI
COMUNE DI CASTAGNARO	Assente	
COMUNE DI CEREA	Presente	FADINI
COMUNE DI COLOGNA VENETA	Presente	DAL SENO
COMUNE DI CONCAMARISE	Presente	ZAUPA
COMUNE DI ERBE'	Presente	MARTINI
COMUNE DI GAZZO VERONESE	Presente	BELLANI
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	Assente	
COMUNE DI ISOLA RIZZA	Presente	POMINI
COMUNE DI LEGNAGO	Presente	LORENZETTI
COMUNE DI MINERBE	Presente	GIRARDI
COMUNE DI NOGARA	Presente	PASINI
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	Assente	
COMUNE DI OPPEANO	Presente	PERUZZI
COMUNE DI PALU'	Assente	
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	Presente	LEONARDI
COMUNE DI ROVERCHIARA	Presente	FREDDO
COMUNE DI SALIZOLE	Assente	
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	Assente	GASTALDELLO
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	Presente	VINCENZI
COMUNE DI SANGUINETTO	Presente	FRACCAROLI
COMUNE DI SORGA'	Presente	SGRENZAROLI
COMUNE DI TERRAZZO	Presente	ZAMBONI
COMUNE DI TREVENUOLO	Presente	TORSI
COMUNE DI VIGASIO	Presente	TOSI
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	Assente	
COMUNE DI ZEVIO	Presente	BOTTACINI
UNIONE COMUNI ADIGE GUA'	Presente	GREGHI

Il Presidente, verificato il numero legale per poter deliberare, ai sensi dell'art.10 c. 1 della convenzione per la costituzione dell'Ente, dichiara aperta la seduta.

L'ASSEMBLEA

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino denominato Verona Sud, afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità all'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed alla L.R. 52/2012, sottoscritta in data 01/07/2015 e conservata al n. 3624 del registro contratti del Comune di Bovolone;

VISTO L'ART. 3, comma 6 lettera e) della L.R. 52/2012 che attribuisce al Consiglio di Bacino l'attività di determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità;

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 *“Ambito di applicazione”* che così recita:

«1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- l'art. 2 *“Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario”* che così recita:

«2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. 2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»
- l'art. 4 *“Determinazione delle entrate tariffarie”* che così recita:

«4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del

raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per lamitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate.

4.2 *Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:*

- *del tasso di inflazione programmata;*
- *del miglioramento della produttività;*
- *del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;*
- *delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.*

4.3 *Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività.*

4.4 *Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.*

4.5 *In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»*

- *l'art. 6 «Procedura di approvazione» che così recita:*

6.1 *Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

6.2 *Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.*

6.3 *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.*

6.4 *Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio*

integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 *L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.*

6.6 *Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».*

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”* nelle cui premesse esplicita che:

“in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente”.

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'ultimo considerata di pag.8:

“peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;
- il primo ritenuto di pag.11:

in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:

 - *con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;*
 - *disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;*
 - *precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;*
- l'art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: [omissis]

«1.3 Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

1.4 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF».

1.6 Laddove le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio, l'Autorità richiede all'Ente di governo dell'ambito la trasmissione del piano economico finanziario pluricomunale o di ambito e, nel caso di differenziazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, su base comunale, richiede altresì la trasmissione dei piani corrispondenti ai singoli enti locali.

- l'art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis]

«2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

2.4 Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);
- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che:
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel

caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.

- «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2018;
- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
 - i costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza;
- l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
- l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCa) prevedendo tra di esse la componente COAL,a che includono tra le altre:
 - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
 - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei

rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (CKa);
- l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
 - il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.
 - La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
 - Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
 - Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).
 - Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.
 - Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
 - Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
 - Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già

degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.

- Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.
 - Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
 - all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
 - Di quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: «*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*» da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di

ragionevolezza e verificabilità.

- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 *bis* del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
 - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
- ai fini della determinazione della componente AR, a di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;
- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCD, a in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
- la componente COAL, a, include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;
- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno *a* è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno *a-2*;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei *leasing* finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;
- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ed il particolare:

- l'art. 1 dove si prevede la facoltà per l'ETC di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo C_{192020} che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- l'art. 2 dove si introducono modifiche ed integrazione al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19 ed, in particolare:
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020 componenti aggiuntive di natura previsionale destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, sia per i costi variabili ($COVTV,2020$) che per i costi fissi. ($COVTF,2020$) Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo e devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto delle fattispecie elencate all'art. 7bis, comma 3, del MTR;
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente aggiuntiva di natura previsionale ($COSTV,2020$) destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF;
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente ($RCNDTV$) di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La valorizzazione di questa componente può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali;
 - la possibilità per l'ETC di considerare il coefficiente C_{192020} valorizzandolo nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e soltanto nel caso si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali: a) adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo; b) prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza; c) aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali; d) attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena

obbligatoria; e) effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti; f) attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.”

- che per l'anno 2020 il valore percentuale (ρ) della variazione delle entrate tariffarie MTR 2020 rispetto a quelle MTN 2019 non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.;
- che per l'anno 2020, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.”
- l'art. 3 che stabilisce che nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3, nonché la rata annuale $RCNDTV/r'$ e la quota annuale $RCUTV,a$ di cui al comma 2.2 *ter* e la quota annuale $RCUTF,a$ di cui al comma 2.3 *ter*, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente ai sensi del MTR;
- l'art. 4 che fissa le modalità con le quali l'ETC può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente $RCNDTV$, relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

RICHIAMATA la Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF, recante “*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*” ed in particolare l'art 2, nel quale si prevede:

- la facoltà, a seguito del protrarsi dell'emergenza COVID-19, di integrare anche per il 2021 gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo C192021 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021 componenti aggiuntive di natura previsionale, sia per i costi variabili ($COVTV,2021$) che per i costi fissi. ($COVTF,2021$), destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento di cui al comma 7bis. Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo;
- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente aggiuntiva di natura previsionale ($COSTV,a$) destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF di cui al comma 7 *ter.1*;
- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, le componenti aggiuntive $RCUTV,a$ e $RCUTF,a$, che misurano le quote annuali del conguaglio relativo alla differenza tra i costi (variabili/fissi) determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto

dall'art. 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi (variabili/fissi) risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021 le componenti aggiuntive che misurano la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi, variabili e fissi, riferita all'anno 2018, che, in relazione alle rate definite per la predisposizione del PEF 2020, l'ETC ha deciso di recuperare nell'annualità 2021;
- la possibilità per l'ETC, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , di considerare il coefficiente $C192021$ che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19, valorizzandolo nell'intervallo compreso fra 0% e 3% e soltanto laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali;
- che per l'anno 2021 il parametro ρ_a non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.;
- che per l'anno 2021, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2021, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.”

RICHIAMATO l'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) che recita:

“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”

CONSIDERATO CHE i Comuni ricadenti nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino Verona Sud hanno applicato anche per l'anno 2020 la tariffa 2019 ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) e che il decreto prevede che sia definita la differenza tra i costi fissi e variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi e variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.

CONSIDERATO CHE l'ARERA, nella “Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021 - Aggiornato il 15 marzo 2021” ha indicato che:

- “con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, $\Sigma Ta-1$ è pari al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve

essere dettagliati separatamente l'importo articolato agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all'utenza già adottate per l'anno 2019, secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. "Cura Italia".

- "Il medesimo coefficiente C192021 può essere valorizzato ai fini della copertura delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo)."

ACCERTATO che:

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intercomunali come piano economico-finanziario su scala comunale.

PRESO ATTO che nell'Ambito Territoriale Ottimale "Verona Sud" sono identificati come gestori i seguenti soggetti:

- Bovolone Attiva Srl gestore per il Comune di Bovolone;
- Esa-Com Spa gestore per i Comuni di: Angiari, Bevilacqua, Belfiore, Casaleone, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo e Vigasio;
- S.i.ve Srl gestore per i Comuni di: Albaredo d'Adige, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Cerea, Legnago, Minerbe, Sanguinetto, Villa Bartolomea, Cologna Veneta e l'Unione Comuni Adige Guà composta dai comuni di Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella;
- Comuni di Arcole, Castagnaro, Zevio;

CONSIDERATO CHE i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati sulla base degli ambiti tariffari e che pertanto:

- a) per il bacino servito dal gestore ESA-Com sono identificati un ambito tariffario unico e l'ambito tariffario del Comune di San Giovanni Lupatoto;
- b) per tutti gli altri territori l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
- c) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo ambito tariffario.

RICHIAMATI

- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTI

- l'art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 che prevede che: *«Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. [...]»*

CONSIDERATO che

- questo ETC deve procedere, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di ARERA, alla validazione dei PEF 2021 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino “Verona Sud” per consentire ai rispettivi consigli comunali di assumere la deliberazione conseguente entro il 30/06/2021;

DATO ATTO CHE la deliberazione Arera nr.443/2019 prevede la trasmissione all' ETC della seguente documentazione per addivenire alla relativa approvazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021;
- dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'indicazione degli importi relativi alle componenti di costo per l'anno 2021 connesse al Covid-19: *COV^{exp}TV,2021*, *COSE^{exp}TV,2021* e *COV^{exp}TF,2021*;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

VISTO che il gestore **Bovolone Attiva Srl** ha trasmesso, a mezzo PEC e ricevuti al prot. dell'Ente n. 358 del 17/05/21 e n. 361 del 18/05/21 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che il **Comune di Bovolone** ha trasmesso, a mezzo PEC e ricevuti al prot. dell'Ente n. 340 del 10/05/21 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che il gestore **Esacom Spa** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente n. 405 in data 11/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che il **Comune di San Giovanni Lupatoto** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente n. 391 in data 03/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che il gestore **Sive srl** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente nr. 431 del 17/06/21 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che **Comune di Albaredo d'Adige** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente nr. 440 e 441 del 17/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che **Comune di Bonavigo** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente nr. 435 del 17/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che **Comune di Boschi Sant'Anna** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente nr. 436 del 17/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che **Comune di Cerea** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente nr. 439 del 17/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che **Comune di Cologna Veneta** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente nr. 433 del 17/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che **Comune di Legnago** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente nr. 438 del 17/06/2021 e nr. 442 del 17/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che **Comune di Minerbe** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente nr. 434 del 17/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che per i Comuni di **Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella, l'Unione Adige Guà** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente nr. 432 del 17/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che **Comune di Sanguinetto** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente nr. 445 del 17/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che **Comune di Villa Bartolomea** ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente nr. 444 del 17/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che il gestore **SER.I.T. s.r.l.** in qualità di prestatore di servizi per il Comune di Arcole, ha trasmesso, a mezzo PEC ricevuto al prot. dell'Ente nr. 140 e 141 del 15/02/21 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che **Comune di Arcole** ha trasmesso, a mezzo PEC recepito al prot. dell'Ente nr. 460 del 21/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che il comune di **Castagnaro**, ha trasmesso, a mezzo PEC e recepito al prot. dell'Ente nr. 392 del 03/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTO che il comune di **Zevio**, ha trasmesso, a mezzo PEC e recepito al prot. dell'Ente nr. 414 del 14/06/2021 a questo ETC la documentazione prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;

CONSIDERATO che la documentazione pervenuta è stata verificata e condivisa con i gestori e Comuni preliminarmente all'invio ufficiale a mezzo PEC.

DATO CONTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO altresì che:

- si è provveduto all'elaborazione dei prospetti PEF 2021, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato per l'anno 2021 con la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dal totale dei costi del PEF sono state sottratte le entrate richiamate all'art. 1, comma 4 della determinazione N. 02/DRIF/2020;
- si è provveduto alla predisposizione delle relazioni contenenti le valutazioni di questo ETC sul PEF 2021 dei comuni, allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sviluppando i seguenti punti:
 - a) Attività di validazione svolta;
 - b) Limite alla crescita annuale e determinazione delle entrate tariffarie;
 - c) Costi operativi incentivanti;
 - d) Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - e) Focus sulla gradualità per l'annualità 2019;
 - f) Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
 - g) Scelta degli ulteriori parametri;
 - h) Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili – art. 3 MTR.

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai Gestori e dai Comuni ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione dei PEF 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come da documentazione agli atti ed allegati al presente provvedimento.

VISTO, ai fini della trasmissione, di competenza di questo ETC da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione 493/2020/R/rif, degli atti, dei dati e della documentazione di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif, il Comunicato di

ARERA del 15 marzo 2021 con oggetto: "Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2021" Modalità operative di trasmissione dei dati" e la Guida alla compilazione per la raccolta dati – Tariffa rifiuti – PEF 2021. Aggiornata al 15 marzo 2021;

Uditi gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell'Assemblea).

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr.267, allegati al presente provvedimento,

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione, il cui risultato verificato dagli scrutatori è il seguente:

Presenti	n. 27, che corrispondono a 822,223 millesimi
Votanti	n.27
Astenuti	n.0
Favorevoli	n.27
Contrari	n.0

DELIBERA

- 1) di approvare il PEF 2021 dei Comuni rientranti nel territorio del Consiglio di Bacino Verona Sud, in atti al presente provvedimento nel numero di 19 documenti, predisposti secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR e relativi agli ambiti tariffari;
- 2) Di validare, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 443/2019/R/RIF, come integrato e modificato dalle deliberazioni 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF, ed a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dai singoli comuni e dai gestori, come nel dettaglio evidenziate in premessa:
 - i dati forniti dal Gestore **ESA.Com Spa** per i Comuni di Angiari, Bevilacqua, Belfiore, Casaleone, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo e Vigasio, e dal Comune di San Giovanni Lupatoto che costituiscono allegato A) al presente provvedimento;
 - i dati forniti dal Gestore **SIVE Srl** e dai Comuni per i Comuni di Albaredo d'Adige, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Cerea, Legnago, Minerbe, Sanguinetto, Villa Bartolomea, Cologna Veneta e l'Unione Comuni Adige Guà composta dai comuni di Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella, che costituiscono allegato B) al presente provvedimento;
 - i dati forniti dal Gestore **Bovolone Attiva Srl** e dal Comune di Bovolone, allegato C) al presente provvedimento;
 - i dati forniti dal Comune di **Arcole**, allegato D) al presente provvedimento;
 - i dati forniti dal Comune di **Castagnaro**, allegato E);
 - i dati forniti dal Comune di **Zevio**, allegato F) al presente provvedimento;
- 3) Di approvare, di conseguenza, le Relazioni di validazione contenenti le valutazioni di questo ETC sul PEF 2021, allegati al presente provvedimento sotto le lettere: A (Comuni di Esa.com Spa e Comune di San Giovanni Lupatoto), B (Comuni di Si.ve srl), C (Comune di Bovolone), D (Comune di Arcole), E (Comune di Castagnaro), F

(Comune di Zevio) e del quale formano parte integrante e sostanziale;

- 4) Di trasmettere il presente atto ai Comuni del Consiglio di bacino Verona Sud per le deliberazioni conseguenti;
- 5) trasmettere ad ARERA il presente atto, e l'ulteriore documentazione richiesta, mediante il sistema *on line* allo scopo realizzato da ARERA stessa;
- 6) di dichiarare, con la seguente separata votazione, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000:

Presenti	n. 27, che corrispondono a 822,223 millesimi
Votanti	n.27
Astenuti	n.0
Favorevoli	n.27
Contrari	n.0

Bovolone, 22 giugno 2021

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
Avv. Attilio Gastaldello

ELENCO ALLEGATI ALLA DELIBERA N. 8 DEL 22/06/2021:

- 1) *ALLEGATO "A"*
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2021 dei Comuni gestiti da ESA-Com S.p.A.
 - PEF Ambito tariffario ESa-Com
 - PEF ambito tariffario di San Giovanni Lupatoto
- 2) *ALLEGATO "B"*
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2021 dei Comuni gestiti da Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l. (SIVE)
 - PEF Ambito tariffario di Albaredo d'Adige
 - PEF ambito tariffario di Bonavigo
 - PEF Ambito tariffario di Boschi Sant'Anna
 - PEF Ambito tariffario di Cerea
 - PEF Ambito tariffario di Cologna Veneta
 - PEF Ambito tariffario di Legnago
 - PEF Ambito tariffario di Minerbe
 - PEF Ambito tariffario di Pressana
 - PEF Ambito tariffario di Roveredo di Guà
 - PEF Ambito tariffario di Sanguinetto
 - PEF Ambito tariffario di Veronella
 - PEF Ambito tariffario di Villa Bartolomea
 - PEF Ambito tariffario di Zimella
- 3) *ALLEGATO "C"*
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2021 del Comune di Bovolone
 - PEF Ambito tariffario di Bovolone
- 4) *ALLEGATO "D"*
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2021 del Comune di Arcole (VR) gestito da SER.I.T. Srl
 - PEF Ambito tariffario di Arcole
- 5) *ALLEGATO "E"*
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2021 del Comune di Castagnaro
 - PEF Ambito tariffario di Castagnaro
- 6) *ALLEGATO "F"*
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2021 del Comune di Zevio
 - PEF Ambito tariffario di Zevio

Oggetto: Predisposizioni tariffarie per l'anno 2021 ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 22/06/2021

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, il sottoscritto funzionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ne accerta la non rilevanza contabile

Data: 21 giugno 2021

IL FUNZIONARIO
Rag. Marta Chiamonte